



LEGGE 26 febbraio 1971, n. 8 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 5 marzo 1971).

Legge che istituisce il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina e per il risanamento degli allevamenti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 1971:

Generalità.

Art. 1

Il risanamento degli allevamenti dalla brucellosi è obbligatorio per tutto il bestiame bovino esistente sul territorio nazionale.

Per l'attuazione del piano di profilassi e risanamento e per le decisioni che riguardano il periodo entro il quale il bestiame deve essere abbattuto e le indennità di abbattimento, nonché per ogni norma di applicazione della presente legge che ne faccia riferimento, viene istituita una Commissione della quale fanno parte il Deputato alla agricoltura, o persona di sua fiducia, in funzione di presidente, l'Ufficiale sanitario, il Direttore del pubblico macello, un Veterinario titolare di condotta, il Direttore dell'Ufficio Governativo Agrario e Forestale e due rappresentanti designati dagli allevatori.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario dell'Ufficio Agrario e Forestale.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche.

Art. 2

I bovini di età superiore a dodici mesi debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma sinistro) con un tatuaggio recante la sigla RSM ed un numero progressivo.

Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Agrario.

Nel caso in cui le operazioni di profilassi della brucellosi siano abbinate o facciano seguito a quelle relative alla tubercolosi, saranno ritenuti validi i contrassegni apposti per l'esecuzione della legge concernente quest'ultima malattia.

Per l'attuazione della presente legge sono ritenuti validi anche i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti a controlli funzionali.

Art. 3

Per il primo controllo relativo alla profilassi della brucellosi dei bovini, deve essere eseguita la sieroagglutinazione su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini di età superiore ai dodici mesi.

Nelle bovine in lattazione, tale esame potrà essere sostituito, ove risulti conveniente, dalla prova dell'anello (Ring-test) su campioni di latte ottenuti dalla mungitura completa.

Qualora la Ring-test fornisca esito positivo, tutti gli animali controllati con tale metodo devono essere sottoposti al prelevamento dei campioni di sangue per l'esecuzione delle prove di sieroagglutinazione.

Il prelevamento dei campioni di latte o sangue, da inviarsi all'Ufficio di Igiene e Sanità o ad Istituti zooprofilattici con sede nelle provincie italiane limitrofe, sarà effettuato dai veterinari operanti sotto il controllo dell'Ufficio di Igiene e Sanità o da questi autorizzati ove non siano veterinari con funzioni di ufficiale governativo.

Misure previste per gli animali infetti.

Art. 4

Ai sensi della presente legge, un bovino è considerato infetto di brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sierologico o dell'esame batteriologico.

Con apposite istruzioni l'Ufficio Agrario, in accordo con l'Ufficio di Igiene e Sanità, fisserà le tecniche da adottare per l'esecuzione delle prove sierologiche e i criteri per la valutazione delle stesse.

Art. 5

Negli allevamenti in cui vengono identificati animali da ritenere infetti ai sensi della presente legge, si deve procedere alla marcatura dei capi infetti, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il sinistro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm.2-3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sull'apposita scheda di stalla prevista dall'art. 2 della presente legge.

Art. 6

Gli animali riconosciuti infetti ai sensi della presente legge possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello.

Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, l'Ufficio Agrario in accordo con l'Ufficio di Igiene può autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre sedi sottoposte a vigilanza sanitaria.

Gli animali eliminatori di brucelle per via genitale debbono essere macellati entro quindici giorni dalla data della notifica con la quale l'accertamento viene portato a conoscenza del proprietario o del detentore.

Nei limiti del possibile dovranno essere evitati gli spostamenti a piedi dei bovini sopra indicati per raggiungere la località di macellazione.

Il periodo per la macellazione dei bovini riconosciuti infetti ma non eliminatori di brucelle per via genitale, dovrà essere fissato dalla commissione di cui all'art. 1 della presente legge e deve essere contenuto entro i tre mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un termine superiore in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alla possibilità di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.

Allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi dei bovini.

Art. 7

Un allevamento bovino è riconosciuto "ufficialmente indenne da brucellosi", quando presenta le seguenti condizioni:

- a) tutti i bovini che lo compongono non hanno presentato da almeno 6 mesi manifestazioni cliniche imputabili a brucellosi;
- b) nessuno dei bovini che lo compongono è stato sottoposto a vaccinazione contro la brucellosi;
- c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi:
 - 1) hanno presentato esito negativo in occasione di due sieroagglutitazioni praticate ufficialmente ad almeno sei mesi di intervallo. La prima sieroagglutitazione può essere sostituita da tre prove dell'anello effettuate ad almeno tre mesi di intervallo, a condizione tuttavia che la sieroagglutitazione sia eseguita non prima di sei settimane dopo la terza prova dell'anello;
 - 2) sono controllati ogni anno con due sieroagglutitazioni eseguite a sei mesi di intervallo, oppure con tre prove dell'anello eseguite a intervallo di almeno tre mesi, ovvero con due prove dell'anello eseguite a intervallo di almeno tre mesi e una sieroagglutitazione effettuata non prima di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello.

La periodicità dei controlli previsti al precedente punto 2) può essere modificata per particolari esigenze riconosciute valide dall'Ufficio Agrario e dall'Ufficio di Igiene e Sanità.

Art. 8

Per gli allevamenti riconosciuti "ufficialmente indenni" è rilasciata dall'Ufficio Agrario una apposita attestazione Mod. C (servizio zooprofilattico) di "allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato".

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi e per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivanti.

Gli Uffici Agrario e Forestale e di Igiene e Sanità disporranno periodici controlli, a mezzo degli organi di vigilanza, affinché sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi 2-3-4.

L'attestazione di sanità Mod. C (servizio zooprofilattico) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art. 7.

Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e semprechè nell'intervallo fra i due ultimi controlli non siano verificate tutte o in parte le condizioni previste al successivo art. 11.

Art. 9

Per i singoli bovini o per i gruppi di bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato dall'Ufficio Agrario uno speciale certificato Mod. C (servizio zooprofilattico) comprovante che tali animali provengano da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo Stato.

Il certificato Mod. D (servizio zooprofilattico) è valido per 15 giorni dalla data del rilascio.

Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta prevista dall'art. 17 della presente legge per un periodo di tempo superiore alla validità del certificato indicato dal precedente primo comma, il veterinario condotto rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero di animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento della brucellosi. Tali norme si applicano anche nei confronti degli animali provenienti dall'estero e scortati da certificati comprovanti che provengono da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

L'attestato rilasciato dal veterinario condotto ha una validità di venti giorni che decorrono dalla scadenza dei certificati comprovanti la provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Art. 10

Nei casi in cui negli allevamenti riconosciuti in precedenza "ufficialmente indenni" si verificano, tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo art. 11, l'Ufficio Agrario provvede a ritirare l'attestazione Mod. C (servizio zooprofilattico) e a sospendere il rilascio del Mod. D (servizio zooprofilattico). Analogamente la Commissione di cui all'art. 1 della presente legge, a suo

insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la brucellosi.

Il certificato Mod. D (servizio zooprofilattico) perde la sua validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi e se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Allevamenti infetti da brucellosi - Risanamento - Vaccinazione - Disinfezioni.

Art. 11

Un allevamento è considerato infetto da brucellosi nei seguenti casi:

- 1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi della presente legge;
- 2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei programmi di profilassi e risanamento, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi della presente legge. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo ritenuto più idoneo dall'Ufficio Agrario (sezione zooprofilattica), qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per operazioni zooprofilattiche. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengono da fuori territorio, l'Ufficio Agrario segnalerà l'episodio al Veterinario Provinciale competente.

Art. 12

Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli periodici sono ripresi dopo l'eliminazione degli animali dichiarati infetti e la disinfezione dei ricoveri.

Art. 13

A richiesta dei proprietari interessati, è consentita la vaccinazione col ceppo "Buck 19" delle vitelle di età compresa tra 5 e 8 mesi.

Le vitelle vaccinate debbono essere contrassegnate nel modo previsto dal precedente art. 2.

Art. 14

Negli allevamenti in cui è in corso il risanamento della brucellosi, i vitelli nati da vacche infette debbono essere allevati in condizioni di isolamento.

Art. 15

Le disinfezioni previste per l'attuazione della presente legge sono effettuate a mezzo di speciale servizio facente capo all'Ufficio di Igiene e Sanità, il quale provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare una azione completamente efficiente nei confronti delle brucelle.

Divieti negli allevamenti controllati

Art. 16

Negli allevamenti sottoposti a controllo dello Stato per la profilassi della brucellosi, nonché nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 17, è vietato:

- 1) l'uso dei prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche nonché dei vaccini antibrucellosi, ad eccezione del ceppo "Buck 19" nei casi e con le modalità previste dall'art. 13 della presente legge;
- 2) il trasferimento di animali su pascoli nei quali non sia stata assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti "ufficialmente indenni";
- 3) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini "ufficialmente indenni" da brucellosi e, se sono di età superiore a 12 mesi, che hanno presentato reazione negativa ad almeno una prova sierologica.

Tali certificati, così come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste al successivo comma, devono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali, i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorità competenti od alle persone da queste incaricate, fino al successivo controllo ufficiale.

A completamento di quanto previsto nei commi precedenti, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi sotto il controllo dello Stato e siano scortati dai relativi certificati. Tali certificati, così come quelli previsti dal precedente punto 3), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari, i cui allevamenti di provenienza siano, ai sensi della presente legge, ufficialmente indenni.

In deroga a quanto previsto dal precedente punto 3), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della brucellosi, possono essere introdotti, con l'adozione di particolari misure profilattiche dettate dal veterinario condotto, i vitelli di cui all'art. 14 della presente legge, nonché i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Ai detentori degli animali ricoverati negli allevamenti e nelle stalle di cui al primo comma è inoltre fatto obbligo di isolare immediatamente le bovine che presentano parto prematuro o aborto o i relativi sintomi premonitori ovvero ritenzione di placenta e di darne subito avviso al veterinario condotto che dovrà provvedere al prelievo ed all'invio del materiale necessario per le ricerche di laboratorio.

Analogamente dovrà procedersi per le manifestazioni sospette dell'apparato genitale rilevato nei riproduttori maschi, i cui proprietari o detentori, ed in modo particolare i conduttori delle stazioni di monta, hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta a carico dell'apparato genitale e di sospendere l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario condotto.

E' fatto altresì divieto ai proprietari o detentori di riproduttori maschi di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive; tali casi devono essere denunciati al Presidente della commissione per l'approvazione dei riproduttori maschi o al Veterinario condotto che provvederà ad effettuare i necessari accertamenti, il cui esito verrà comunicato all'Ufficio Agrario.

Misure speciali per le stalle dei commercianti e per gli allevamenti dei bovini da carne.

Art. 17

I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono, a tale scopo, attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale far affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 3) del precedente articolo 16.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta all'Ufficio Agrario, il quale provvederà, dietro parere scritto dell'Ufficiale sanitario e del veterinario condotto, a rilasciare regolare autorizzazione.

I commercianti sono tenuti ad annotare in apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione ritenuti validi ai sensi della presente legge.

Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo, possono essere utilizzate le stalle già attivate in base alle disposizioni di legge per il ricovero degli animali destinati ad essere introdotti negli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento della tubercolosi.

Art. 18

Negli allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali non siano presenti capi destinati alla riproduzione, non si applicano le norme della presente legge.

Tuttavia, in tali allevamenti è consentita solo la introduzione di bovini che provengono da allevamenti riconosciuti "ufficialmente indenni" da brucellosi ovvero che siano stati sottoposti, da non più di 30 giorni, ad una prova sierologica con esito negativo.

La prova sierologica di cui al precedente comma non è richiesta per l'introduzione di animali in età inferiore a 12 mesi.

Disposizioni particolari.

Art. 19

I veterinari che, a seguito di accertamenti eseguiti a richiesta di privati su bovini recanti i contrassegni di identificazione previsti dalla presente legge, abbiano accertato elementi che inducono a ritenerli infetti di brucellosi, hanno l'obbligo di darne avviso senza indugio all'Ufficio Agrario e Forestale (sezione zooprofilattica).

Art. 20

Nei casi in cui sia l'Ufficio Agrario, sia l'Ufficio di Igiene e Sanità ritengono che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito del piano di profilassi e risanamento della brucellosi dei bovini, potranno adottare nei loro confronti, tutto o in parte, le misure sanitarie previste dalla presente legge.

Disposizioni riguardanti l'abbattimento degli animali infetti.

Art. 21

L'abbattimento degli animali infetti ai sensi della presente legge è obbligatorio e deve essere attuato nei termini stabiliti o fissati dalla Commissione di cui all'art. 1.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite dal presente piano di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti verrà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con apposita legge comprendente anche le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi.

Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore alle L. 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, la indennità di abbattimento è aumentata del 20 per cento.

Disposizione finanziarie.

Art. 22

I fondi necessari per l'attuazione della presente Legge verranno iscritti annualmente sul bilancio dello Stato. Con tali fondi l'Ufficio Agrario e Forestale provvederà alle spese per gli accertamenti diagnostici e per gli interventi presso gli allevamenti.

Disposizioni finali.

Art. 23

Con l'entrata in vigore della presente Legge, vengono abrogate tutte le disposizioni in materia.

Art. 24

Le infrazioni alla presente Legge verranno punite a termini di legge.

Art. 25

La presente Legge entra in vigore il 15 marzo 1971.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 1971-1670 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Simone Rossini - Giuseppe Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda

MOD. C.

(Art. 8)

Repubblica di San Marino

UFFICIO GOVERNATIVO AGRARIO E FORESTALE

SEZIONE ZOOPROFILATTICA

Allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi

sotto il controllo dello Stato

A richiesta dell'interessato:

Vista la Legge 26 febbraio 1971 n. 8;

Visti gli atti d'Ufficio;

N. di identificazione dell'allevamento

SI ATTESTA

che gli animali dell'allevamento del Sig. nell'azienda condotta dal Sig. e situata in località della Parrocchia di, non hanno presentato da almeno 6 mesi manifestazioni cliniche imputabili a brucellosi, non sono stati sottoposti a vaccinazione contro la brucellosi ed hanno presentato esito negativo ai controlli diagnostici effettuati in data secondo le prescrizioni dell'art. della Legge 26 febbraio 1971 n. 8 citata in premessa.

L'allevamento è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato.

La presente attestazione è valida fino a (1).

San Marino, lì

BolloL'UFFICIO GOVERNATIVO

d'Ufficio AGRARIO E FORESTALE

.....

(1) Indicare la validità in relazione alla periodicità dei controlli previsti dall'art. della Legge 26 febbraio 1971 n. 8.

MOD. D.

(Art. 9)

Repubblica di San Marino

UFFICIO GOVERNATIVO AGRARIO E FORESTALE

SEZIONE ZOOPROFILATTICA

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi dei bovini (Legge 26 febbraio 1971 n. 8)

CERTIFICATO SANITARIO

N. di identificazione dell'allevamento

A richiesta dell'interessato:

Visti gli atti d'Ufficio dai quali risulta l'esito negativo degli accertamenti diagnostici effettuati in esecuzione e con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 26 febbraio 1971 n. 8, da parte dei laboratori autorizzati,

SI CERTIFICA

che il bovino sottoelencato

i bovini elencati

N. d'ordine	Sesso	Data di nascita	Razza	Contrassegno
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

è stato sottoposto con esito negativo agli accertamenti

sono stati sottoposti

diagnostici previsti dall'art. eseguiti in data

Tale bovino risulta di proprietà del Sig.

Tali bovini risultano

..... il cui allevamento condotto dal Sig. e sito in
località della Parrocchia di è riconosciuto
ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato.

Il presente certificato ha una validità di giorni 15 (quindici) dalla data del rilascio.

San Marino, li

Bollo L'UFFICIO GOVERNATIVO

d'Ufficio AGRARIO E FORESTALE

.....

L'attestato può essere cumulativo purchè gli animali provengano dallo stesso allevamento.